

**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
**DISCIPLINARE PROVVISORIO**  
**Deliberazione del Consiglio direttivo 4 febbraio 2005 n. 1**

Il presente Disciplinare Provvisorio si applica alle attività che, secondo quanto stabilito nell'art. 8 del decreto 9 novembre 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono consentite nell'area marina protetta Cinque Terre, in quanto regolate e/o autorizzate dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre, in qualità di Ente gestore.

Fino all'adozione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta di cui all'articolo 10 del decreto 9 novembre 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è adottata la seguente disciplina provvisoria delle attività consentite, ferme restando l'osservanza delle normative vigenti nonché le disposizioni della locale autorità marittima.

**Capo I**  
**Disposizioni Generali**

**Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:

- a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- d) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti, impropriamente, campi boe;
- e) «centri di immersione», le società, imprese, associazioni o circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- f) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 e fino a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
- g) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- h) «locazione di unità da diporto », il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unità navale, secondo quanto previsto dalla Legge 11 Febbraio 1971, n. 50. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
- j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- k) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
- l) «nave da diporto», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto con scafo di

lunghezza superiore ai 24 metri, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;

m) «noleggio di unità da diporto», anche detto charter nautico, il contratto con il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne a sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

n) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavittello;

o) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

p) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

q) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;

s) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

t) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

u) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri condotte da personale marittimo;

v) «trasporto marittimo di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

w) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

x) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

y) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

## **Art. 2 - Disposizioni generali e attività non consentite**

1. Nell'area marina protetta Cinque Terre, come definita e delimitata nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive.

2. Coerentemente a quanto previsto all'articolo 19, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non è consentita:

a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d. qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f. l'uso di fuochi all'aperto.

3. In particolare, nelle zone A, B e C dell'area marina protetta Cinque Terre, non sono consentite le seguenti attività:

### **Attività non consentite**

#### Zona A di riserva integrale

- a) ricerca scientifica non autorizzata
- b) balneazione non autorizzata
- c) navigazione a remi non autorizzata
- d) immersioni subacquee guidate non autorizzate
- e) navigazione a motore e a vela
- f) utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili
- g) pratica dello sci nautico e sport acquatici simili
- h) ormeggio e ancoraggio
- i) trasporto passeggeri e di linea
- j) pesca professionale e sportiva
- k) immersioni subacquee individuali
- l) immissione di specie alloctone
- m) ripopolamento attivo
- n) pescaturismo
- o) visite guidate

#### Zona B di riserva generale

- a) ricerca scientifica non autorizzata
- b) balneazione non autorizzata
- c) navigazione a motore ai natanti non autorizzata
- d) ormeggio non autorizzato
- e) trasporto passeggeri non autorizzati
- f) visite guidate non autorizzate
- g) pesca professionale non autorizzata
- h) pesca sportiva non autorizzata
- i) immersioni subacquee guidate non autorizzate
- j) immersioni subacquee individuali non autorizzate
- k) navigazione a motore a imbarcazioni e navi da diporto
- l) utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili
- m) pratica dello sci nautico e sport acquatici simili
- n) ancoraggio
- o) pescaturismo
- p) pesca subacquea e a strascico
- q) immissione di specie alloctone
- r) ripopolamento attivo
- s) trasporto di linea

#### Zona C di riserva parziale

- a) ricerca scientifica non autorizzata
- b) ormeggio non autorizzato
- c) ancoraggio non autorizzato
- d) trasporto passeggeri e di linea non autorizzati
- e) visite guidate non autorizzate
- f) pesca professionale non autorizzata
- g) pesca sportiva non autorizzata
- h) immersioni subacquee guidate non autorizzate
- i) immersioni subacquee individuali non autorizzate
- j) navigazione a motore navi da diporto
- k) utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili
- l) pratica dello sci nautico e sport acquatici simili
- m) pesca subacquea e a strascico
- n) immissione di specie alloctone
- o) ripopolamento attivo

4. Con provvedimento dell'Ente parco, è predisposta una planimetria dell'area marina protetta Cinque Terre, ove sono individuate la perimetrazione, la zonazione, le aree di ormeggio, i centri accoglienza dell'area marina protetta, i siti delle immersioni subacquee, le corsie di atterraggio per i mezzi di linea ed il limite dei 300 metri dalla costa.

#### **Art. 3 - Attività consentite**

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta Cinque Terre e delle sue finalità istitutive, sono consentite:

#### **Attività consentite**

##### Zona A di riserva integrale

- a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;
- b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente parco;
- c) la balneazione autorizzata dall'Ente parco;
- d) la navigazione a remi autorizzata dall'Ente parco ;
- e) le visite guidate subacquee autorizzate dall'Ente parco, svolte dai centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo

##### Zona B di riserva generale

- a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;
- b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente parco;
- c) la balneazione autorizzata dall'Ente parco;
- d) la navigazione a vela e a remi;
- e) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, autorizzata dall'Ente parco, a velocità non superiore ai 5 nodi;
- f) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle

- visite guidate e alle attività dei centri d'immersione, autorizzata dall'Ente parco, a velocità non superiore ai 5 nodi;
- g) l'ormeggio, autorizzato dall'Ente parco, negli appositi campi ormeggio installati dal medesimo Ente parco;
  - h) l'esercizio della piccola pesca artigianale, autorizzata dall'Ente parco, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
  - i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dall'Ente parco e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - j) le visite guidate subacquee, autorizzate dall'Ente parco;
  - k) le immersioni subacquee, autorizzate dall'Ente parco;

#### Zona C di riserva parziale

- a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;
- b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente parco;
- c) la balneazione;
- d) la navigazione a vela e a remi;
- e) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e alle imbarcazioni, a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa;
- f) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle visite guidate e alle attività dei centri d'immersione, autorizzata dall'Ente parco, a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa;
- g) la navigazione ai mezzi di linea, autorizzata dall'Ente parco, a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa;
- h) l'ormeggio autorizzato dall'Ente parco, negli appositi campi ormeggio installati dal medesimo Ente parco;
- i) l'ancoraggio autorizzato dall'Ente parco;
- j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, autorizzata dall'Ente parco, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- k) l'attività di pescaturismo, autorizzata dall'Ente parco, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dall'Ente parco e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- m) la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dall'Ente parco, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- n) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dall'Ente parco, ai non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.
- o) le visite guidate subacquee autorizzate dall'Ente parco;
- p) le immersioni subacquee autorizzate dall'Ente parco.

## **Capo II**

### **Disciplina delle attività consentite**

#### **Art. 4 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica**

1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente parco.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di ricerca scientifica, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 1 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.
3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.
4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 3 mesi prima della data prevista di inizio attività.
5. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio sono autorizzati, previa comunicazione all'Ente parco da parte del Soggetto attuatore, fornendo le seguenti indicazioni:
  - a. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - b. attrezzatura utilizzata ai fini del prelievo e delle analisi;
  - c. parametri analizzati.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, compresi i programmi coordinati dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente parco una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuate in cui verrà citata la collaborazione con l'area marina protetta.
7. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente parco per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti o organismi esterni.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

#### **Art. 5 - Disciplina dell'attività di balneazione**

1. La balneazione è consentita nelle zone A, previa autorizzazione dell'Ente parco, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti condotti a remi, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti, dal 1 maggio al 30 settembre;
2. La balneazione è consentita nelle zone B, previa autorizzazione dell'Ente Parco, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con unità navali autorizzate;
3. La balneazione è consentita liberamente in zona C.
4. Le autorizzazioni alla balneazione nelle zone A e B sono rilasciate da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 2 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante;
5. Ai fini dell'esercizio della balneazione nelle zone A e B, salva la necessità di contingentamento dell'attività, possono richiedere l'autorizzazione:
  - a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - b. i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - d. i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

- e. i risidenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
6. Nel decidere il contingentamento dell'attività, l'Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 5, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 5, lettera e), sarà considerato titolo preferenziale l'adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.
9. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come un'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all'art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L'Ente parco pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di balneazione le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

#### **Art. 6 - Disciplina dell'attività di ormeggio**

1. Nelle zone A dell'area marina protetta non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente parco, l'ormeggio dei natanti, già autorizzati al transito nelle zone B, nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente parco.
3. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente parco, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente parco.
4. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
  - non è consentito l'ancoraggio;
  - non è consentito l'ormeggio di più unità al medesimo gavitello;
  - l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente parco;
  - in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione).
5. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente parco, l'ormeggio delle unità navali delle imprese aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, impegnate in attività dei centri d'immersione, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati in modo diverso in funzione della categoria a cui sono riservati, appositamente predisposti dall'Ente parco, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di ormeggio nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 3 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.
7. Ai fini dell'esercizio dell'ormeggio nei campi boe predisposti per il diporto in zona B, salva la necessità di contingentamento dell'attività, possono richiedere l'autorizzazione:
  - a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - b. i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - d. i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  - e. i risidenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
8. Nel decidere il contingentamento dell'attività, l'Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle

esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 7, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 7, lettera e), sarà considerato titolo preferenziale l'adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

11. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come un'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all'art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L'Ente parco pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale.

12. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

13. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente disciplinare attinenti gavitelli singoli di ormeggio e altri spazi per l'ormeggio nell'area marina protetta, dovranno richiedere il rinnovo all'Amministrazione competente unitamente alla richiesta di autorizzazione all'Ente parco, comunicando gli estremi della concessione già in loro possesso.

14. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime dovranno essere inoltrate all'Amministrazione competente unitamente alla richiesta di autorizzazione all'Ente parco.

15. Con provvedimento dell'Ente parco, sono individuati gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto nelle zone B e C, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali ed attrezzati, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

#### **Art. 7 - Disciplina dell'attività di ancoraggio**

1. L'ancoraggio è consentito dall'alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 20, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente in zona C, al di fuori degli specchi acquei adibiti a campi ormeggio, in apposite zone individuate con provvedimento dell'Ente Parco.

2. È vietato l'ancoraggio nelle aree appositamente individuate e segnalate dall'Ente parco in quanto interessate dalla presenza di biocenosi sensibili, quali le praterie di Posidonia oceanica e i fondali rocciosi a coralligeno.

3. Con provvedimento dell'Ente parco, sono individuati gli specchi acquei dove è vietato l'ancoraggio ai fini della tutela delle biocenosi sensibili di cui al precedente comma 2, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di ancoraggio nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici del diporto, secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 4 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

#### **Art. 8 - Disciplina della navigazione da diporto**

1. Nell'area marina protetta Cinque Terre è vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.

2. Nell'area marina protetta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorità marittima, la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla

costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.

3. Nelle zone A è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco e compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, la navigazione a remi, al solo scopo di effettuare la balneazione, in numero non superiore ad un natante per richiedente, ai natanti di proprietà di:

- a. residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- b. proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- d. parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

4. Per la navigazione a remi nelle zone A con natanti dotati di fuoribordo è fatto obbligo di sollevare il piede del motore in posizione di riposo, con l'elica fuori dall'acqua;

5. Nelle zone B e C è consentita la navigazione a remi e a vela;

6. Per la navigazione a remi nelle zone B con natanti dotati di fuoribordo, non autorizzati alla navigazione a motore, è fatto obbligo di sollevare il piede del motore in posizione di riposo, con l'elica fuori dall'acqua;

7. Nelle zone B è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore a 5 nodi, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, ai natanti da diporto autorizzati dall'Ente parco, in numero non superiore ad un natante per richiedente, di proprietà di:

- a. residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- b. proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- d. parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

8. Nel decidere il contingentamento dell'attività in zona A e B, l'Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi 3 e 7, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

10. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come un'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all'art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L'Ente parco pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale.

11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 7 sarà considerato titolo preferenziale la dotazione di sistemi di propulsione quali motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta, ovvero conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.

12. Nelle zone B è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore a 5 nodi, ai natanti da diporto non di proprietà dei soggetti di cui al precedente comma 7, autorizzati dall'Ente parco compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, purché muniti di:

- a. motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta, ovvero conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.

13. Nelle zone B è vietata la navigazione a motore ai natanti non autorizzati, alle imbarcazioni e alle navi da diporto.

14. Nella zona C è consentita la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, con le seguenti modalità:

- a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
- b. a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

15. Nella zona C è vietata la navigazione a motore con navi da diporto.
16. È consentito l'accesso alle grotte ai natanti condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.
17. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.
18. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
19. Ai fini dell'esercizio della navigazione da diporto nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 5 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.
20. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.
21. Con provvedimento dell'Ente parco, per motivi di sicurezza della balneazione e di migliore fruibilità, sono individuati gli specchi acquei antistanti gli arenili ove consentire esclusivamente la navigazione a remi in corrispondenza delle corsie di atterraggio, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
22. L'Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
23. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

**Art. 9 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate**

1. Nell'area marina protetta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorità marittima, la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.
2. Nelle zone A è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
3. Nelle zone B, la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate autorizzati dall'Ente parco è consentita alla velocità massima di 5 nodi.
4. In zona C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate autorizzati dall'Ente parco è consentita, con le seguenti modalità:
  - a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
  - b. a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
5. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.
7. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 6 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

9. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

10. Coerentemente con l'art. 14, comma 1, della legge 394/91 – ed, in particolare, con l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla creazione delle condizioni di mercato del lavoro idonee a frenare e/o invertire il fenomeno migratorio, causa diretta e indiretta del degrado ambientale ed idrogeologico, il cui recupero è posto quale obiettivo prioritario dell'attività istituzionale dell'area marina protetta - ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, l'Ente parco privilegia le richieste di autorizzazione avanzate dai residenti, nonché dalle imprese e dalle associazioni con maggior numero dei propri soci residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate entro il 1 gennaio 2007 devono:

a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;

b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;

c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

12. Fino alla data indicata al comma 11, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.

13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente parco dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente parco.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l'Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare.

15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per i mezzi di trasporto passeggeri e le unità navali adibite alle visite guidate le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

#### **Art. 10 - Disciplina delle attività di locazione di unità da diporto.**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di locazione di unità da diporto nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 7 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

2. Coerentemente con l'art. 14, comma 1, della legge 394/91 – ed, in particolare, con l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla creazione delle condizioni di mercato del lavoro idonee a frenare e/o invertire il fenomeno migratorio, causa diretta e indiretta del degrado ambientale ed idrogeologico, il cui recupero è posto quale obiettivo prioritario dell'attività istituzionale dell'area marina protetta - ai fini dell'esercizio dell'attività di locazione di unità da diporto, l'Ente parco privilegia le richieste di autorizzazione avanzate dai residenti, nonché dalle imprese e dalle associazioni con maggior numero dei propri soci residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza

dell'autorizzazione.

4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa il disciplinare provvisorio e il decreto istitutivo dell'area marina protetta Cinque Terre, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente parco;
5. Gli utenti dei servizi di locazione di unità da diporto sono obbligati a dichiarare la presa visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell'area marina protetta Cinque Terre;
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente parco dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l'Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto in locazione le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

**Art. 11 - Disciplina delle attività di noleggio di unità da diporto.**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio di unità da diporto - anche detto di charter nautico - nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 8 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.
2. Coerentemente con l'art. 14, comma 1, della legge 394/91 - ed, in particolare, con l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla creazione delle condizioni di mercato del lavoro idonee a frenare e/o invertire il fenomeno migratorio, causa diretta e indiretta del degrado ambientale ed idrogeologico, il cui recupero è posto quale obiettivo prioritario dell'attività istituzionale dell'area marina protetta - ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio, l'Ente parco privilegia le richieste di autorizzazione avanzate dai residenti, nonché dalle imprese e dalle associazioni con maggior numero dei propri soci residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.
4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa il disciplinare provvisorio e il decreto istitutivo dell'area marina protetta Cinque Terre, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Parco;
5. Gli utenti dei servizi di noleggio sono obbligati a dichiarare la presa visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell'area marina protetta Cinque Terre;
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Parco dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l'Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto adibite a charter nautico e noleggio le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

**Art. 12 - Disciplina del trasporto marittimo di linea**

1. Nell'area marina protetta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorità marittima, la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.
2. La navigazione dei mezzi di linea non è consentita nelle zone A e B.
3. In zona C, la navigazione dei mezzi di linea è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, con le seguenti modalità:

- a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
- b. a velocità non superiore a 15 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
4. La navigazione è consentita parallelamente alla linea di costa; nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa, all'interno di appositi corridoi individuati dall'Ente parco.
5. Nel caso di concomitanza all'attracco fra due o più mezzi di linea, è fatto divieto di stazionare ad una distanza inferiore ai 350 metri dalla costa ai mezzi in attesa di effettuare le operazioni di avvicinamento all'attracco.
6. Durante lo stazionamento all'interno dei porticcioli e degli approdi i mezzi di linea dovranno provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità navale.
7. Con provvedimento dell'Ente parco, sono individuate le rotte di navigazione dei mezzi di linea di cui al precedente comma 4, delimitate e segnalate secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
8. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. Ai fini dell'esercizio della navigazione dei mezzi di linea nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 9 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.
11. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.
12. Le unità navali adibite al trasporto di linea entro il 1 gennaio 2007 devono:
  - a) essere equipaggiate con motore alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
  - b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
  - c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
13. Fino alla data indicata al comma 12, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.
14. In caso di sostituzione dei mezzi nautici di linea per problemi tecnici, è necessario richiedere un nuovo rilascio dell'autorizzazione.
15. Nuove autorizzazioni ai mezzi di linea verranno rilasciate esclusivamente se compatibili con le esigenze di tutela ambientale e le capacità di carico dell'area marina protetta.
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Parco dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente parco.
17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l'Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare, che dovranno prevedere appositi benefici per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
18. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a bordo di ogni unità di linea dovrà essere garantito un apposito spazio attrezzato a disposizione dell'Ente Parco per attività istituzionali, di informazione,

commercializzazione di prodotti e servizi.

19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per i mezzi di linea le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

**Art. 13 - Disciplina dell'attività di pesca professionale**

1. Nell'area marina protetta Cinque Terre è vietata la pesca delle seguenti specie:

- a. Cernia (*Ephinepleus sp.*);
- b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
- c. Nacchera (*Pinna nobilis*).

2. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero è vietata qualunque attività di pesca professionale.

3. Nella zona B circostante la Punta Mesco e nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, la piccola pesca artigianale, riservata alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite da soci residenti o che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi:

a. con reti da posta, secondo le seguenti modalità:

i. le reti devono essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non meno di 2 ore dopo l'alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00;

ii. le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa;

iii. Ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare al massimo 2.300 metri di reti così suddivise:

x ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 2.300 metri di rete con maglie superiori a 55 millimetri (comunemente denominate maglie del 9);

y ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 1.800 metri di rete con maglie da 55 millimetri (comunemente denominate maglie del 9);

z ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 500 metri di rete con maglie da 38,46 millimetri (comunemente denominate maglie del 13) ed un massimo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 millimetri (comunemente denominate maglie del 9);

iv. è vietato l'utilizzo di reti con maglie diverse da quelle indicate ai punti x), y) e z);

b. con palamiti, come previsto dalla normativa vigente;

c. pesca alla lampara o a circuizione, su imbarcazioni entro i 10 metri di lunghezza f.t., con reti tipo cianciolo di lunghezza massima di 200 metri, calando la rete a non meno di 30 metri dalla costa e calando la rete a non meno di 35 metri dalla costa;

d. gli attrezzi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono utilizzabili in alternativa fra loro, in periodi diversi, indicati all'atto della richiesta di autorizzazione.

4. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

5. Ai fini dell'esercizio della pesca professionale nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 10 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, all'atto della richiesta deve essere dichiarato l'eventuale utilizzo promiscuo di reti da posta, indicando lunghezza totale per tipo di maglia e periodo di utilizzo.

8. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati

dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente parco dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

10. L'Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di verifica

della necessità di limitare le attività di pesca per le finalità di tutela delle risorse ittiche.

11. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:

a. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)

b. Astice (*Homarus gammarus*)

c. Cicala (*Scyllarus arctus*)

d. Magnosa (*Scyllarides latus*)

12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

#### **Art. 14 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva**

1. Nell'area marina protetta Cinque Terre è vietata la pesca sportiva delle seguenti specie:

a. Cernia (*Ephinepleus sp.*);

b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);

c. Nacchera (*Pinna nobilis*).

2. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'Ente parco, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all'interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite dichiarate all'atto della richiesta di autorizzazione.

3. Le gare di pesca sportiva sono vietate in tutta l'area marina protetta.

4. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.

5. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, con i seguenti attrezzi:

a. con bolentino dall'imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;

b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;

c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;

d. con totanara o polpara, con o senza esca, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 15 dicembre.

6. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente parco, un prelievo cumulativo giornaliero di pesce, molluschi ottopodi, decapodi, fino a 3 kg per persona e comunque non superiore a 5 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo vi sia più di una persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;

7. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente parco, un prelievo cumulativo giornaliero di molluschi bivalvi e gasteropodi a scopo di esca fino a 2 kg per persona, ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

8. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, con i seguenti attrezzi:

a. con bolentino dall'imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;

b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;

c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;

- d. con totanara o polpara, con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente ai periodi determinati con provvedimento dell'Ente parco;
- e. con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione,
- f. con 1 nassa nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall'Ente parco al momento dell'autorizzazione.

9. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, la pesca sportiva ai non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami.

10. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 9, sarà considerato titolo preferenziale l'adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

12. Nella zona C, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva, salva la necessità di contingentamento dell'attività, sono equiparati ai residenti le seguenti categorie:

- a. i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- b. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

13. Nel decidere il contingentamento dell'attività, l'Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 12, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

15. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come un'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all'art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L'Ente parco pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale.

16. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 11 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente parco dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

19. Il transito di unità navali all'interno dell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Disciplinare è consentito, previa autorizzazione dell'Ente parco, esclusivamente ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all'interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite che saranno individuate con provvedimento dell'Ente parco.

20. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di esercizio della pesca sportiva, con particolare riferimento alle seguenti specie:

- a. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
- b. Astice (*Homarus gammarus*)

- c. Cicala (*Scyllarus arctus*)
- d. Magnosa (*Scyllarides latus*)

21. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

**Art. 15 - Disciplina dell'attività di pescaturismo**

1. Nell'area marina protetta Cinque Terre è vietata la pesca delle seguenti specie:

- a. Cernia (*Ephinepleus sp.*);
- b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
- c. Nacchera (*Pinna nobilis*).

2. Nelle zone A e nelle zone B dell'area marina protetta è vietata qualunque attività di pescaturismo.

3. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, l'attività di pescaturismo, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività individualmente o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite preferibilmente da soci residenti o, in subordine, che abbiano risieduto per almeno dieci anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e ai soci delle suddette cooperative, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi e le modalità previste per la pesca professionale al precedente Articolo 14, comma 3, del presente Disciplinare.

4. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

5. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 12 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

7. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente parco dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l'Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare, che dovranno prevedere appositi benefici per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di esercizio delle attività di pescaturismo, con particolare riferimento alle seguenti specie:

- a. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
- b. Astice (*Homarus gammarus*)
- c. Cicala (*Scyllarus arctus*)
- d. Magnosa (*Scyllarides latus*)

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

**Art. 16 - Disciplina delle immersioni subacquee guidate svolte da Centri di immersione e altri operatori del settore.**

1. Nelle zone A e B sono vietate le attività di didattica subacquea.
2. Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente parco, le immersioni subacquee guidate svolte dai centri d'immersione, iscritti nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui alla Legge Regionale n. 19 del 4 luglio 2001, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno l'90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre, con le seguenti modalità:
  - a. ogni guida non può condurre nell'immersione più di 5 subacquei, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;
  - b. per ciascuna zona A, è consentito un massimo di 2 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00.
3. Nelle zone A, per le esigenze di sicurezza delle immersioni subacquee guidate stabilite dalle normative vigenti è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, la navigazione a remi e con motore elettrico ai natanti di proprietà dei soggetti di cui al precedente comma 2. Nel caso che il natante disponga anche di fuoribordo con motore a scoppio, è fatto obbligo di sollevare il piede del suddetto motore in posizione di riposo, con l'elica fuori dall'acqua.
4. Le immersioni subacquee in zona A sono consentite solo in presenza di guida con grado minimo "Dive Master".
5. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente parco, le immersioni subacquee guidate svolte da centri d'immersione e associazioni aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno l'90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre, con le seguenti modalità:
  - a. ogni guida non può condurre nell'immersione più di 5 subacquei, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;
  - b. per ciascuna zona B, è consentito un massimo di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed 1 immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.
6. Nelle zone B, la navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d'immersione e degli altri operatori del settore è consentita a velocità non superiore ai 5 nodi.
7. Nelle zone C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente parco, le visite guidate subacquee svolte da centri d'immersione e associazioni aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno il 90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre.
8. In zona C, la navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d'immersione e degli altri operatori del settore è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, con le seguenti modalità:
  - a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
  - b. a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
9. È vietato il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo.
10. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
11. L'accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte.
12. L'ormeggio delle unità navali dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente parco è consentito ai rispettivi gavittelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente parco, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

13. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

14. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente parco gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente parco.

15. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee guidate nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 13 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le unità navali adibite alle immersioni subacquee guidate, entro il 1 gennaio 2007, a seconda della tipologia, devono:

a. essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entro bordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;

b. essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;

c. essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

17. Fino alla data indicata al comma 16, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.

18. L'Ente parco provvede alla creazione di un Albo dei centri di immersione e degli altri operatori del settore abilitati ad operare all'interno dell'area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui il possesso di un idoneo brevetto per guide e istruttori rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali, l'iscrizione delle guide all'Elenco Regionale degli Operatori del Turismo

23

Subacqueo ed un curriculum professionale che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali dell'area marina protetta.

19. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l'Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare, che dovranno prevedere appositi benefici per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

20. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il periodo di apertura delle attività dei centri di immersione e degli altri operatori del settore deve essere almeno di 150 giorni. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di un regime di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate in relazione ai diversi operatori, ai siti e ai periodi. Tale regime prevede anche un'adeguata turnazione tra le immersioni guidate e le immersioni individuali.

21. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, almeno uno dei soci dei centri di immersione e degli altri operatori del settore deve essere in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.

22. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

23. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente parco.

24. L'Ente parco effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di

determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.

25. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

**Art. 17 - Disciplina delle immersioni subacquee individuali.**

1. Nelle zone A sono vietate le immersioni subacquee individuali.
2. Nelle zone B sono consentite le immersioni subacquee individuali autorizzate dall'Ente parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, dal 1 maggio al 31 ottobre, dall'alba al tramonto, in gruppi di non più di 5 subacquei, nei siti e secondo gli orari determinati dall'Ente parco al fine di garantire la non contemporaneità con le altre immersioni individuali e le immersioni subacquee guidate;
3. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente parco, le immersioni subacquee individuali, dal 1 maggio al 31 ottobre.
4. È vietato il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo.
5. L'accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte.
6. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee individuali nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 14 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.
7. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee individuali nelle zone B, salva la necessità di contingentamento dell'attività, possono richiedere l'autorizzazione:
  - a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - b. i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
  - d. i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  - e. i risidenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
8. Nel decidere il contingentamento dell'attività, l'Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 7, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 7, lettera e), sarà considerato titolo preferenziale l'adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.
11. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come un'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all'art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L'Ente parco pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale.
12. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

13. L'Ente parco effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee individuali.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

#### **Art. 18 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive**

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente parco.

3. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente parco e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievole ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. Ai fini dell'esercizio delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali nell'area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell'Allegato 15 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

6. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

7. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

8. L'Ente parco si riserva la possibilità, per motivate ragioni istituzionali, di richiedere copia del materiale fotografico e audiovisivo prodotto, anche in considerazione della necessità di verificare la rispondenza delle riprese con le finalità istituzionali dell'area marina protetta, nonché di acquisire il consenso all'utilizzo gratuito, citandone la fonte.

9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

#### **Art. 19 – Sorveglianza**

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, in coordinamento con il personale dell'Ente parco che svolge attività di servizio e informazione a terra e a mare.

#### **Art. 20 – Sanzioni**

1. I trasgressori al presente Disciplinare provvisorio, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, sono perseguiti ai sensi dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente Disciplinare provvisorio, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel successivo Capo III, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Disciplinare

provvisorio che entra immediatamente in vigore.

**Art. 21 - Disposizioni finali**

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Disciplinare in un luogo ben visibile agli utenti.

**Capo III**

**Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta delle Cinque Terre**

**Art. 22 - Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Capo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto 9 novembre 2004 di modifica dell'area marina protetta Cinque Terre.

**Art. 23 – Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente parco dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente parco medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta [www.areamarinaprotetta5terre.it](http://www.areamarinaprotetta5terre.it).

2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente parco conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione (Allegati 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

3. Per le istanze di autorizzazione allo svolgimento delle attività di balneazione, ormeggio, ancoraggio, navigazione a remi nelle zone A, navigazione a motore nelle zone B, diporto, pesca sportiva e immersioni subacquee individuali da parte dei residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta Cinque Terre o equiparati le indicazioni sono riportate in modo aggregato nell'Allegato 16.

4. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente parco. I suddetti oggetti devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

5. La domanda deve precisare:

a) Le informazioni riguardanti il richiedente;

b) L'oggetto;

c) La natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta.

6. L'Ente parco si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta Cinque Terre.

7. È facoltà dell'Ente parco, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, finalizzate ad incombenze di emergenza e/o di ricerca scientifica, la concessione, limitatamente ai percorsi e tempi strettamente necessari all'assolvimento delle esigenze medesime, anche in deroga all'articolato del presente Disciplinare, di particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

**Art. 24 – Documentazione da allegare**

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare che il richiedente ha titolo per la richiesta.

2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**Art. 25 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione**

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 23 sono esaminate dal Responsabile dell'area marina protetta e dagli organi tecnici dell'Ente parco, alla luce dei criteri di cui al successivo articolo 26.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Capo II.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali) l'Ente parco provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

**Art. 26 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione**

1. L'Ente parco provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
  - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
  - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Disciplinare provvisorio;
  - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta;
3. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 27.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'AMP, su mera richiesta di questi ultimi.

**Art. 27 – Diritti di segreteria**

1. Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al pagamento degli importi dei diritti di segreteria e rimborso spese come di seguito previsti:

**Oggetto della richiesta di autorizzazione:**

**Attività imprenditoriali (Importo in Euro)**

Ricerca scientifica 0,00  
Trasporto passeggeri 0,00  
Visite guidate 0,00  
Locazione unità navali 0,00  
Charter nautico e noleggio unità navali 0,00  
Trasporto di linea 0,00  
Pesca professionale 0,00  
Pescaturismo 0,00  
Immersioni subacquee guidate 0,00  
Riprese fotografiche e video professionali 0,00

**Attività ricreative (Importo in Euro)**

Balneazione 0,00  
Campi ormeggio 0,00  
Ancoraggio 0,00  
Diporto 0,00  
Pesca sportiva 0,00  
Immersioni individuali 0,00

2. Il pagamento dei suddetti importi è effettuato tramite versamento su conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato all'Ente parco \_\_\_\_\_, causale "Diritti di segreteria".

**Art. 28 – Norma transitoria**

Con riferimento alle previsioni normative dell'art. 7 e precisamente al comma riferito all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l'ancoraggio nelle apposite zone individuate con provvedimento dell'Ente medesimo, in considerazione che la tempestiva evasione delle richieste presuppone la predisposizione degli automatismi ed operatività necessari che al momento devono ancora essere perfezionati, fino al 31.12.2005, l'ancoraggio potrà essere effettuato, esclusivamente nelle apposite zone individuate con provvedimento dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, anche senza la preventiva autorizzazione dell'Ente medesimo.